

IN BREVE n. 046-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SPESOMETRO - PROROGA AL 31 GENNAIO 2014

L'Agenzia delle entrate dice "avranno più tempo" ma in realtà è una proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos. Restano aperti fino alla stessa data del 31 gennaio 2014 Entratel e Sid per lo Spesometro e l'integrazione dell'Archivio dei rapporti finanziari.

Agenzia delle entrate - comunicato 7 novembre 2013, provvedimento n. 130406/2013

NATURA PRIVATA DELLE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI

Autonomia privata delle Casse di previdenza dei professionisti, contrariamente a quanto sostenuto in passato dalla magistratura amministrativa che più volte ha affermato la loro natura pubblica in quanto enti inseriti nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

Tribunale di Roma - sentenza numero 55393 del 7 novembre 2013

2013 - CONTRIBUTI DELLA QUOTA A DEL FONDO GENERALE ENPAM

In sede di preconsuntivo (il bilancio preventivo 2014 ratificato dal Consiglio Nazionale del 30 novembre) per quanto riguarda i ricavi derivanti dai contributi minimi obbligatori (Quota A del Fondo generale), si registra un gettito pari ad € 392.394.000, con un incremento del 4,91% rispetto al dato di consuntivo 2012. Per l'anno 2014 si è stimato un ulteriore incremento del 3,98% rispetto al preconsuntivo 2013, riconducibile essenzialmente alla indicizzazione degli importi ed al costante aumento della platea dei contribuenti, dovuto anche al sempre più rapido aggiornamento dell'archivio degli iscritti.

Ricordiamo che il 5% è destinato alla assistenza e che solo circa la metà delle somme sono state spese per l'assistenza; la parte rimanente, dunque, come auspica la Feder.S.P.eV., potrebbe essere destinata insieme alle eventuali somme destinate alla Fondazione ad opzione volontaria coll'Unico, per una copertura economica in caso di Long Term Care, situazione distruttiva non solo moralmente e affettivamente, ma anche economicamente della famiglia, quando un suo membro ne è colpito.

PENSIONI - Pillole (mpe)

Due domande

E' giusto continuare a tosare i pensionati infierendo con reiterati tagli sulle loro pensioni frutto di

sacrifici contributivi durante la vita lavorativa, quando colle stesse già contribuiscono nel gettito fiscale IRPEF per un buon 30 per cento? Fino a quando si abuserà della loro pazienza?

Previdenza complementare e riflessioni di un giovane

Papà, perché dovrei fare sacrifici per una previdenza complementare, che dovrebbe garantirmi una pensione più alta, quando lo Stato poi va taglieggiare le pensioni più alte?

Le previdenza complementare è un istituto che fa tante promesse, crea speranze e illusioni, ma non garantisce nessuna certezza.....

Pone soldi sul mercato finanziario...ma poi?

PENSIONI - BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA ALLA CONSULTA

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 6 novembre 2013 della Sezione Lavoro, ha **dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il biennio 2012/2013**, previsto dal comma 25, dell'art. 24, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, **ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.**

Si segnala, inoltre, che nei primi mesi del prossimo anno sono fissate anche le udienze per le altre iniziative giudiziarie "pilota" promosse sulla medesima questione presso i Tribunali di Avellino, Terni, Vicenza e Modena.

Una decisione saggia che punta a garantire i diritti dei pensionati.

di Pierluigi Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati

Il blocco della perequazione delle pensioni deciso per il 2012 e 2013 dal governo Monti non sembra in linea con la Costituzione. Infatti:

a) la pensione totalmente non perequata, con evidenti effetti nell'immediato ("per gli anni "2012 e 2013"), ma pure con inevitabili riflessi permanenti (non essendo stato previsto alcun recupero per gli anni successivi), sembra non rispondere al canone della adeguatezza sancito, per la prestazione previdenziale, dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, avendo temporaneamente reso inefficace l'unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico;

b) la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, discriminando irragionevolmente in violazione dell'art. 3 della Costituzione i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso;

c) la norma contenuta nel decreto "Manovra Salva Italia" contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione per avere totalmente sacrificato il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori giornalisti pensionati INPGI alla solidarietà sociale sottesa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, evitando qualunque forma di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, quale avrebbe potuto essere realizzata con interventi più calibrati di attenuazione della dinamica perequativa;

d) il blocco della perequazione in violazione dell'art. 53 della Costituzione andrebbe ad aggiungersi contemporaneamente a tutta una serie di ulteriori norme (introdotte dal governo Berlusconi e dal governo Monti) a danno esclusivo dei pensionati pubblici e privati, compresi i giornalisti con vitalizi INPGI, i quali sono stati anche paradossalmente sottoposti dal governo Monti ad una concreta maggiore tassazione (come l'IMU e le addizionali comunali e regionali all'IRPEF) senza che parallelamente fosse neppure attuata per legge - come bilanciamento minimo - una mirata diminuzione dell'aliquota IRPEF graduata nel tempo in relazione all'età del pensionato, cioè graduale minore aliquota IRPEF per ogni anno di età compiuto dal giornalista titolare del vitalizio dopo il suo pensionamento.

E' opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della motivazione della sentenza n. 316 del 3-11 novembre 2010 (Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Luigi MAZZELLA): *"Dev'essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni,*

sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta".

In tema di meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni va, infine, ricordato anche quanto affermato nel punto 3 della precedente sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale (Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Ugo DE SIERVO): *"Annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni. Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"). Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".*

LAVORATORI DIPENDENTI e PENSIONE ANTICIPATA

La riforma Fornero prevede la possibilità della pensione anticipata rispetto all'età pensionabile per i/le lavoratori/trici della dipendenza pubblica e privata con delle penalizzazioni economiche se prima del compimento dei 62 anni e 3 mesi.

- uomini con almeno 42 anni e 5 mesi di contribuzione (col 1 gennaio 2014 salgono e 6 mesi)
- donne con 41 anni e 5 mesi di contribuzione (col 1 gennaio 2014 salgono e 6 mesi)

al compimento dei 62 anni e 3 mesi di età anagrafica.

E' possibile anticipare, ma con penalizzazioni economiche, per età inferiori ai 62 anni e 3 mesi e precisamente: penalizzazioni economiche (rapportate a mese in caso di annualità parziali) pari all'1% per ogni anno di anticipo, ma la percentuale sale però al 2% per ogni anno di anticipo che supera i due anni.

Sono esclusi coloro che maturano il requisito dell'età entro il 2017 con contribuzione da prestazione di lavoro effettivo, inclusi i periodi di astensione obbligatoria maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione, donazione di sangue e midollo e periodi di astensione per congedo parentale.

Sono quindi esclusi i periodi riscattati, di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria e i versamenti volontari.

MEDICI e PAGAMENTI TRACCIABILI

Ricordiamo che dal 30 aprile 2013 in base al DL 158/2012 (legge Balduzzi) i medici ospedalieri che esercitano una attività libero-professionale in intramoenia allargata (cioè in propri studi esterni all'ospedale) hanno l'obbligo di installare il Pos, per garantire la tracciabilità dei pagamenti di qualsiasi importo e inoltre dovrebbero essere collegati in rete.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 settembre 2013 ed il 14 ottobre 2013, dell'**1,672535%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento ottobre 2013

Pubblicato il 12 novembre 2013

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+3,4

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 12/11/2013 per il mese di OTTOBRE 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1		
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

Attenzione: cala l'inflazione perché c'è stagnazione !.....

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI: SPESE SOSTENUTE DA UN FAMILIARE

Domanda

Due sorelle sono comproprietarie di un'abitazione che necessita di lavori di ristrutturazione. Il figlio di una delle due, che la occupa a titolo gratuito senza contratto, sosterrrebbe le spese: può fruire della detrazione del 50%?

Risponde Gianfranco Mingione

La detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), a condizione però che lo stesso sia convivente del possessore o detentore dell'immobile, sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui (circolare 36/2007, paragrafo 1). Prescindendo dal grado di parentela, tra i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione rientrano comunque anche i comodatari degli immobili da ristrutturare. La condizione di comodatario deve sussistere fin dal momento dell'inizio dei lavori (risoluzione 136/2002).

LEGGE DI STABILITA' - BRUNETTA, NON ALL'ESPROPRIO DELLE PENSIONI

(ASCA) - Roma, 11 nov - "Brutalità che si somma a brutalità: non c'è limite al tentativo di mascherare il presunto contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate con vere e proprie forme di esproprio". Lo afferma Renato Brunetta, presidente dei deputati del Pdl.

"La fragile linea di difesa, approntata inizialmente dal governo, dopo lunghe discussioni al suo interno, sta per essere travolta da nuovi gravami, voluti, a quanto è dato da sapere, dallo stesso presidente Letta, che - sostiene Brunetta - intenderebbe mantenere la indicizzazione al 100% delle pensioni fino a 3.000 euro lordi al mese (rispetto alla norma iniziale, che bloccava l'indicizzazione totale già dalle pensioni superiori a 1.500 euro) e -coprire- tale misura con l'abbassamento a 90.000 euro, rispetto ai 150.000 iniziali, della soglia oltre la quale scatta il contributo di solidarietà per le pensioni alte. Le modifiche ventilate non fanno altro che ripristinare quel prelievo straordinario che solo qualche mese fa la Corte costituzionale aveva bocciato. Nella speranza di aggirare quel divieto, si tenta solo di coprire quel piccolo scempio, con una foglia di fico che non sappiamo quanto reggerà al successivo vaglio di costituzionalità". "Ai cultori dell'esproprio - prosegue Brunetta - vorremmo ricordare che la rendita pensionistica è figlia dei contributi versati dal singolo, nel corso della sua intera carriera lavorativa. Nella normalità dei casi, quando quel periodo è stato talmente lungo da raggiungere la soglia della pensione di vecchiaia, su quelle somme è stato calcolato un rendimento decrescente rispetto all'ammontare delle somme versate. Vi è stata, in altri termini, una perequazione equitativa nella fase ascendente. Oggi si vorrebbe imporre un ulteriore balzello,

colpendo la rendita che risulta dall'equivalenza attuaria imponendo una doppia penalizzazione nella fase discendente. Non solo non è giusto, ma manipolazioni del genere rischiano di creare un'incertezza prospettica tale da alimentare forme di evasione contributiva estremamente rilevanti. Diverso è il caso delle pensioni di anzianità, dove lo scarto tra quanto versato e quanto si riceve dopo aver abbandonato il lavoro in più giovane età, è posto a carico degli altri. Intervenire, in questo caso, avrebbe comunque una logica. Sempre che l'eventuale prelievo non assuma una dimensione insostenibile". com-ceg

C'E' CHI PROPONE TAGLI ALLE PENSIONI OLTRE I 60MILA EURO

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - «Sulle pensioni occorre un nuovo patto intergenerazionale nel segno dell'equità e il contributo di solidarietà sulle pensioni oltre i 60mila euro annui prevista nella mia proposta di legge incardinata oggi in commissione Lavoro, va in questa direzione». Così in una nota Enrico Zanetti, responsabile politiche fiscali di Scelta Civica e vicepresidente della commissione Finanze della Camera.

Il testo, segnala lo stesso Zanetti, approderà in Aula entro dicembre secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Il contributo, spiega il parlamentare in una dichiarazione, «è da applicare solo se una parte della pensione erogata non risulti coperta dai contributi versati dal lavoratore durante la vita lavorativa attiva, va in questa direzione».

Secondo il deputato di Scelta civica, «oltre che di buon senso, è anche un principio sempre più spesso invocato da economisti ed esponenti dei diversi partiti come soluzione ottimale per ripristinare l'equità tra generazioni senza penalizzare ingiustamente coloro i quali hanno pensioni elevate che corrispondono però a elevate contribuzioni pregresse allo stesso modo di chi, invece, riceve pensioni elevate non giustificate dai pregressi versamenti di contributi».

«Sulle pensioni occorre un nuovo patto intergenerazionale nel segno dell'equità. Il contributo di solidarietà sulle pensioni oltre i 60mila euro annui prevista nella mia proposta di legge incardinata oggi in commissione lavoro, da applicare solo se una parte della pensione erogata non risulti coperta dai contributi versati dal lavoratore durante la vita lavorativa attiva, va in questa direzione».

TRIBUNALE DI PALERMO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

Pubblichiamo il testo completo della sentenza con la quale la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel dl 201/2011) violano sei articoli (2,3,23,36,38 e 53) della Carta fondamentale.

Franco Abruzzo: “Questa sentenza è un monito al Governo Letta/Alfano che sta per imboccare la via perdente del prelievo sulle pensioni già bocciato dalla Consulta con la sentenza 116/2013 e del diniego per tre anni della perequazione delle pensioni superiori ai 3mila euro lordi (1800 netti) al mese”.

IN ALLEGATO A PARTE - TRIBUNALE PALERMO SEZ. LAVORO (documento 195)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Teatro "La Fenice" di Venezia

Data di emissione il 28 ottobre 2013



LEGGE DI STABILITA' - ALLARME PEREQUAZIONE PENSIONI

Il meccanismo di perequazione delle pensioni non avverrà più per scaglioni...le riduzioni, quando previste riguardano l'intero assegno e non solo la parte eccedente con la soglia garantita....

E allora il paradosso: la coda dello scaglione inferiore può avere una perequazione superiore, anche se di pochi euro, delle prime somme della fascia superiore !....

Col blocco della rivalutazione delle pensioni anche meno introiti fiscali allo Stato, alle Regioni e al Comune....ma vale allora la pena tartassare ancor più il pensionato che spesso, grazie alla sua capacità di risparmio frutto per lo più di grossi sacrifici, è l'ammortizzatore sociale di figli e nipoti eterni disoccupati di uno Stato che inoltre fa ben poco, per non dire niente, in campo welfare?

MA QUALE CONFLITTO INTERGENERAZIONALE ?

In una analisi accurata viene spontanea una domanda ai giovani...quale è il miglior ammortizzatore sociale nella famiglia? Nonno,nonni, papà e mamma cioè dei pensionati....Giovani attenzione allora: il continuo taglio sulle pensioni, sotto la bandiera sventolata e pompata dai politici del cosiddetto "conflitto intergenerazionale" per mascherare le loro inadempienze, porterà presto alla impossibilità di non poter dare più una fetta della pensione, peraltro logica conseguenza di fior di versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa, per colmare il vuoto occupazionale del figlio o del nipote....

Perché non tagliamo invece i vitalizi dei politici, così venivano sino allo scorso anno chiamate le loro pensioni, che, a fronte di introiti mensili di 20mila e più euro, poco o nulla hanno versato per la loro pensione, per quell'assegno che per moltissimi viene ancora pagato anche solo dopo mezza legislatura o, in alcuni casi dopo, un solo giorno di presenza in Parlamento? Forse anche il corrispettivo che viene incassato mensilmente andrebbe rivisto..... Ma ahimè! La casta sembra intoccabile.

ITALIA e CONTINUE RIFORME DELLE PENSIONI

dal Corriere della sera - D. Comegna

....Certo, il vincolo dei conti ha costretto i Governi a intervenire più volte sul sistema pensionistico.

La riforma Fornero consentirà di risparmiare qualcosa come 93 miliardi di euro. Prima c'erano stati Amato, Dini, Maroni, Prodi: le riforme previdenziali sono state probabilmente gli interventi che hanno consentito di tenere l'Italia a galla. E in qualche modo i pensionandi e i pensionati hanno il merito di aver fatto sacrifici necessari per aiutare i conti pubblici. Ma è arrivato il momento di lasciarli, in qualche modo, stare. Di cercare altrove risorse necessarie.

NON SONO PIU' VITALIZI, MA POCO E' CAMBIATO da Italia Oggi - L. Sironi

Dal 2012 sono entrate in vigore per deputati e senatori nuove regole che hanno aumentato la richiesta dei requisiti per poter accedere alla pensione. Intanto ora è calcolata con metodo contributivo e non più retributivo; poi bisogna aver maturato un'intera legislatura e non più solo mezza; e occorre raggiungere i 65 anni di età anagrafica.

Bene, verrebbe da dire. Resta però il fatto che requisiti del genere restano ridicolmente e assurdamente più bassi di quelli mediamente richiesti a tutte o quasi le altre categorie di lavoratori, i quali non maturano certo il loro assegno dopo cinque anni di contribuzione ma, oggi come oggi, almeno dopo 40 anni di attività.

Quanto all'età anagrafica, va ricordato che è stata inserita dalla deprecata Fornero, di cui si ricorda solo la questione degli esodati ma non il resto della sua riforma previdenziale, un meccanismo in base al quale in età di pensionamento tanto più si eleva quanto più si allunga la vita media degli italiani. Per cui 40 anni di lavoro rischiano di non bastare più.

Per finire, in cambio del mini-sacrificio richiesto loro, i parlamentari hanno ottenuto che i lauti e poco faticati assegni che vanno a incassare come pensioni non possano più essere chiamati, come era stato fino a due anni fa, vitalizi, parola che evidentemente evoca l'idea di un privilegio e che di questi tempi potrebbe creare problemi con l'opinione pubblica.

Ma, se proprio vogliono che siano chiamate pensioni, allora che se le guadagnino negli stessi termini con cui le guadagnano gli altri. Altrimenti, la sostanza resta: soldi percepiti in misura ben superiore alla prestazione fornita e ai contributi versati.

Quale che sia il modo in cui gli fa comodo chiamarla, per gettar fumo negli occhi ai fessi.

SACCONI INCALZA: STOP AL BLOCCA DELLA PEREQUAZIONE

da Libero

«La perequazione delle pensioni deve essere garantita perché è un diritto inderogabile».

Questo è l'obiettivo di un emendamento presentato da Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro del Senato. Le legge di stabilità infatti prevede il blocco alla rivalutazione degli assegni. Eppure "l'introduzione dell'istituto della perequazione è stata necessitata -spiega l'ex ministro del Welfare- dall'esigenza di fare fronte al fenomeno della diminuzione del potere di acquisto della moneta, come strumento di tutela del valore reale dell'ammontare dei trattamenti pensionistici e come meccanismo diretto ad assicurarne, anche in una prospettiva temporale, l'adeguatezza alle esigenze di vita imposta dall'articolo 39 della Costituzione».

Ciò nonostante" avviene di frequente che vengano previste misure di blocco , totale e/o parziale, del meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni. I titolari di queste pensioni hanno quindi già avuto un notevole abbattimento dei trattamenti, tra il 10 e il 15%, che non può e che non deve sommarsi a nuove penalizzazioni».

Da qui la proposta: sì alla perequazione, no al blocco.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA: RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Domanda

Nel 2011, ho optato per la cedolare secca in relazione a un contratto di locazione in corso, per il quale avevo già versato l'imposta di registro. È possibile chiederne il rimborso?

Risponde Gianfranco Mingione

La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al contratto di locazione. Di tale regime era possibile usufruire già per il periodo di imposta 2011, esercitando la relativa opzione in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012. Le imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate non sono rimborsabili (articolo 3, comma 4, del Dlgs 23/2011).

INPS - VARIAZIONE DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

L'INPS, con circolare n. 158 del 13 novembre 2013, in relazione decisione di politica monetaria del 7 novembre 2013 della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), informa che, a decorrere dal 13 novembre 2013, il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, è pari allo 0,25%.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 158 del 13.11.2013 (documento 196)

AGENZIA ENTRATE - COMUNICAZIONI INERENTI ALLO SPESOMETRO

L'Agenzia delle entrate ad integrazione di quanto già comunicato, precisa la comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 (cd. nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

ONAOI PROMOSSA DELLA CORTE DEI CONTI

Per la magistratura contabile "nel 2012 l'utile di esercizio della Fondazione Onaosi è positivo per un importo pur modesto, ma comunque significativo, tenuto conto che l'analogo risultato del 2011 era negativo per 3,4 milioni". Ok anche la sostenibilità a 50 anni.